



Orlandi Falzone Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi

Avv. Andrea Falzone

Avv. Carlo Perillo d'Albore

Roma, 27 maggio 2013

Avv. Giuseppe Maria Borruti

Avv. Michele Fici

Avv. Marilisa Valente

Avv. Alessandro Cassiani

Dott. Francesco Massimo Calveri

Dott.ssa Alessandra Sibutti

Dott.ssa Daniela Caniglia

Spett.le
Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi

via email

Oggetto: obblighi derivanti dall'istituzione dell'INI-PEC

Con Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, il legislatore ha introdotto (art. 16, comma 7), per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, l'obbligo di comunicare "ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica" entro un anno dalla sua entrata in vigore. Al fine garantire la trasparenza e l'accessibilità di tali dati, la disposizione prevedeva che la pubblicazione degli indirizzi avvenisse in un elenco consultabile in via telematica.

Le finalità prefigurate dalla suddetta normativa sono state ulteriormente perseguite con la successiva emanazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; allo scopo di "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione (...) e i professionisti in modalità telematica", infatti, l'art. 5, comma 3 di tale decreto, ha aggiunto l'art. 6-bis al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo l'istituzione del pubblico elenco di indirizzi di posta elettronica denominato "Indice nazionale degli indirizzi PEC dei professionisti" (INI-



Orlandi Falzone Perillo associati

PEC) presso il Ministero per lo sviluppo economico; la medesima disposizione ha inoltre previsto un successivo intervento regolamentare di specificazione delle modalità operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC.

In attuazione del citato art. 6-bis, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto ministeriale 19 marzo 2013, con il quale sono state precisate le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonché le modalità di accesso ad esso e, per quanto interessa nel presente parere, le forme con cui gli Ordini e i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti.

A tal riguardo, si deve precisare che, vigente il D.L. n. 185/2008, l'obbligo di comunicare gli indirizzi di posta elettronica certificata era stato attuato mediante la trasmissione di tali dati da parte dei professionisti alle articolazioni territoriali di appartenenza, cioè ai Consigli regionali dell'Ordine degli Psicologi ovvero, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, ai Consigli provinciali.

L'entrata in vigore della nuova normativa, di cui al d.m. 19 marzo del 2013, introduce ulteriori obblighi a carico dei Consigli territoriali competenti; in primo luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto citato, i Consigli devono trasmettere tutti gli indirizzi PEC detenuti ad InfoCamere, (società consortile deputata alla gestione e conservazione dei dati telematici per conto del Ministero dello Sviluppo Economico) entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (e perciò entro l'8 giugno 2013), in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08.

In secondo luogo, per garantire l'attualità di ogni dato telematico comunicato ad InfoCamere, il decreto in esame coinvolge le articolazioni territoriali dell'Ordine in una costante attività di aggiornamento, avente ad oggetto gli indirizzi dei professionisti iscritti all'Ordine già presenti nell'INI-PEC, dei professionisti di nuova iscrizione all'Ordine, nonché di quelli non più iscritti allo stesso (art. 4, comma 5).

Riguardo ai termini stabiliti per tale attività, la normativa in esame prevede due distinte fasi:



Orlandi Falzone Perillo associati

- in fase di prima applicazione della nuova normativa, gli Ordini territorialmente competenti dovranno garantire l'aggiornamento degli indirizzi trasmessi all'INI-PEC, ovvero confermare l'assenza degli stessi, almeno ogni trenta giorni;
- in una seconda fase, decorrente dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto citato (ossia dal 9 novembre 2013), le operazioni di aggiornamento dovranno avvenire con frequenza giornaliera.

Fermo restando gli obblighi gravanti sulle articolazioni territoriali dell'Ordine degli Psicologi, previsti dalla normativa analizzata, si ritiene, tuttavia, che le attività di trasmissione e aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata, possano essere esercitate anche a livello nazionale, dallo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine; tale modalità accentrata di gestione dei dati telematici, infatti, trova il suo fondamento nell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo il quale i consigli territoriali devono fornire senza indugio e per via telematica ai consigli nazionali *“tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”*.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni ed invio cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone